UBI NECESSE ADSUM

Rangers International OdV
Via Mantineo n. 3
89060 Montebello Ionico (RC)

Verbale di Assemblea del 17/09/2022

In data 17/09/2022, alle ore 10,30 e seguenti, si è riunita presso la sede nazionale sita in Montebello Ionico (RC) fraz. Saline, Via Mantineo n. 4, l'Assemblea dell'Associazione Rangers International OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11.B.4.A) dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Foti Annunziato*, che, constatato che sono presenti in proprio e per deleghe conservate agli atti sociali n. 32 (trentadue) membri effettivi dell'associazione avente diritto al voto, (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione e a maggioranza ordinaria, ai sensi dell'art. 11.A) e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Calogero Rigoli

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo settore prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Il Presidente informa i presenti che è possibile procedere alla modifica statutaria, con maggioranza "semplificate", così come previsto dal DDL Semplificazioni 2022 in sede di conversione del D.L. 73/2022, che sposta al 31 dicembre 2022, il termine per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.
Egli fa presente che la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo delle ODV, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.
L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00

Il Presidente .....

RANGERS INTERNATIONAL Segreteria Nazionale

Il segretario verbalizzante .....

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.

AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO DI
Registrato a PATTI il 18 OTT. 2022
Serie 3 - N. 1078 pagate Euro 67,00
Mediante: Banca ☐ Concess. ☐ Uff. P.T. ☐

IL DIRETTORE
Il Direttore dell'Ufficio
(*) Firma

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita tra le persone che aderiscono al presente Statuto e ne rispettano le disposizioni, stabilite nei presente testo, una libera Associazione avente la denominazione "RANGERS INTERNATIONAL - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando verrà istituito. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 - L'Associazione non ha legami politici né confessionali, non persegue finalità politiche, né confessionali. L'Associazione non persegue fini di lucro. L'Associazione è autofinanziata ed autogestita.

ARTICOLO 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. L'Associazione si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le Associazioni o altri enti di terzo settore di fatto, mediante inoltre domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il consiglio direttivo nazionale, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette al consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 5 - L'organizzazione ha sede legale in Saline di Montebello Jonico (RC) e può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Superiore Nazionale;

ARTICOLO 6 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7 - Gli scopi e le attività di interesse generale che l'organizzazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono elencate al c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;
r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Per un adeguato e sempre più qualificativo svolgimento delle attività sopra descritte l'Associazione si fa carico di istituire e organizzare corsi di istruzione, qualificazione, aggiornamento per i propri iscritti, avvalendosi di insegnanti e formatori interni, nonché per la trattazione di specifiche tematiche, di docenti presso Istituti superiori ed Università, oltre che di personale appartenente ad Enti Pubblici e Privati ed alle Forze dell'Ordine.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate al c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Su richiesta di Enti organizzatori di eventi, l'associazione può fornire personale in possesso di specifiche abilitazioni e o certificazioni, impiegato esclusivamente a titolo volontario e senza alcuna remunerazione di tipo economico, fatto salvo i rimborsi previsti ai sensi del D. Lgs 117/2017; l'associazione potrà altresì collaborare all'organizzazione ed alla gestione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, etc;

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Superiore Nazionale con apposita delibera. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

TUTELA BENI AMBIENTALI E CULTURALI - Intesi come bene supremo e vitale per la collettività; la salvaguardia dell'integrità, la tutela, mantenimento, la vigilanza e la gestione del territorio boschivo e rurale delle zone protette sia demaniali che private nonché della fauna e della flora in essi compresi, sia spontaneamente che su richiesta e/o collaborazione con le autorità preposte.

Le predette azioni di salvaguardia saranno rivolte in particolare alla tutela:

a) delle zone verdi pubbliche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna in esse comprese;
b) dei parchi naturali, previa richiesta e secondo le indicazioni dei rispettivi Consorzi o Enti di gestione;
c) degli invasi di deflusso delle acque di sgrondo, previa richiesta ed in collaborazione dei Consorzi di bonifica e/o Enti preposti;
d) del mare, delle riserve marine e di tutti i bacini idrici interni al territorio, della fauna e della biodiversità in essi compresi, promuovendo una maggiore consapevolezza su come lo stile di vita e scelte delle persone possano influire sul benessere e la salute dell'ambiente.
e) dei valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, educando all'amore ed al rispetto per la natura;
f) alla gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte.
g) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relativa alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei conseguenti comportamenti;
h) promuovere lo studio, la ricerca, la classificazione dei funghi e dei problemi connessi alla micologia nonché la divulgazione delle conoscenze micologiche con riferimento sia al mondo degli adulti, sia ai giovani ed alla scuola;
i) promuovere la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo all'ambiente, alla micologia ed alle scienze affini;
j) promuovere, partecipare e collaborare con Enti pubblici e privati alla mappatura della flora e della fauna e alla riperimetrazione di boschi e aree protette in genere;
k) promuovere la conoscenza ambientale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, di mostre micologiche ed ambientali, ed ogni altra iniziativa in grado di perseguire le finalità previste dal presente statuto tramite proprie figure professionali interne ed esterne all'Associazione.

Su richiesta delle Autorità competenti e nei limiti delle disposizioni da esse impartite, l'Associazione collaborerà in attività tecnico - conoscitive, quali sopralluoghi, controlli, ricerca, analisi ed altro qui non esplicitamente contemplato.

PROTEZIONE CIVILE - A tal fine curerà in modo particolare la preparazione dei propri iscritti, partecipando alle prove generali di simulazione di calamità naturali organizzate dagli Enti Pubblici preposti, attuando, organizzando e/o partecipando a corsi di addestramento finalizzati, in particolar modo al coordinamento in emergenza operativa, alla deterrenza e repressione degli incendi boschivi e/o alto rischio, all'attività preventiva e formativa sui rischi da catastrofi naturali e antropiche; alla diffusione della cultura della sicurezza nei vari ambiti di vita ed in particolare in quelli connessi all'attività di educazione, prevenzione e riduzione dei rischi in materia di protezione civile; alla elaborazione ed erogazione di percorsi formativi e informativi riguardanti la tutela, la prevenzione dei danni alla persona, la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico.

L'Associazione, attraverso le proprie sedi, può istituire e/o partecipare a strutture aggregative di 2° livello, impegnando i propri mezzi e attrezzature nonché i propri volontari adeguatamente formati;

PROTEZIONE ANIMALI - A mezzo dei propri aggregati l'associazione promuove la più efficace applicazione delle disposizioni stabilite in leggi e/o regolamenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. L'associazione persegue il fine di difendere gli animali in genere ed in particolare quelli di affezione o di compagnia e realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) tutelare gli animali di affezione e prevenire il randagismo;
b) recupero, trasporto e primo soccorso di animali selvatici e di affezione feriti;
c) Realizzare e gestire luoghi adibiti a prima accoglienza degli animali in genere con particolare riguardo per quelli abbandonati e/o maltrattati;
d) Gestire ed aiutare i rifugi sotto il profilo psicologico, comportamentale e sanitario;
e) Rintracciare i proprietari degli animali ritrovati;
f) Denunciare eventuali maltrattamenti di animali;
g) Svolgere una educativa propaganda zoofila e di sensibilizzazione sulla tematica del randagismo e dei maltrattamenti, contribuendo al miglioramento delle condizioni degli animali ed assicurare l'applicazione delle norme giuridiche che li tutelano, svolgendo opera di educazione e sensibilizzazione della popolazione;
h) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene;
i) Promuovere la cultura del volontariato, ambientalista ed ecologica sviluppando, singolarmente e/o in collaborazione con altre associazioni e con gli Enti Pubblici e Privati, iniziative a favore degli animali e contro il loro maltrattamento al fine di tutelare la specie animale con particolare attenzione a quelli denominati d'affezione o da compagnia;
j) Promuovere la protezione e la tutela degli animali, prevenire il loro maltrattamento, tutelare la loro salute e l'ambiente al fine di instaurare un corretto equilibrio tra esseri viventi.

In particolare i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli nelle convenzioni internazionali, nelle direttive e regolamenti CEE e nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali.

PROMOZIONE SOCIALE, ASSISTENZIALE, CULTURALE E RICREATIVA - Relativamente ad attività socio-assistenziale e di utilità sociale e culturali e ricreative a favore di associati come pure di terzi, l'Associazione si prefigge di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio dei diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

In particolare si propone di:

a) realizzare interventi e attività a sostegno e/o gestione di situazioni di disagio individuale e sociale;
b) tutelare, promuovere e valorizzare attività finalizzate al benessere in ambito psico-sociale;
c) promuovere l'appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulle pari opportunità per tutti, sulla parità tra uomini e donne, sulla solidarietà e sulla tolleranza, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
d) organizzare e gestire eventi, manifestazioni e progetti in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e ricreativo;
e) promuovere, realizzare e gestire strutture di prima accoglienza e di cura per persone disabili e/o bisognose di assistenza psicologica e sanitaria;
f) promuovere e realizzare iniziative di promozione e sviluppo delle tematiche legate al disagio psicofisico e/o sociale;
g) promuovere e realizzare attività di assistenza e cura di soggetti con deficit di natura psicologica e/o sociale mediante la realizzazione di incontri, gruppi di mutuo aiuto, attività ludico - ricreative, ecc
h) organizzare manifestazioni di ogni genere, tavole rotonde, conferenze, organizzazione di corsi, convegni, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, culturali, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, centri di documentazione, proiezione di films e documentari, corsi di preparazione, gruppi di studio e ricerca, pubblicazione di riviste, atti di seminari, di convegni e degli studi e ricerche;

Ai soli fini socio – umanitari è possibile creare l'attività di ippoterapia per le persone diversamente abili, sempre sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari.

ARTICOLO 9 - Gli aderenti all'Associazione qualificati come "RANGERS", possono essere uomini e donne di qualunque nazionalità purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e dimostrino di essere di comprovata integrità morale. Possono altresì aderire minorenni purché di età non inferiore ad anni sedici e sotto la più totale responsabilità di chi ne esercita la potestà. Gli stessi possono conseguire particolari qualifiche quali: Guardia zoofila, Guardia ittica-venatoria-ambientale, Guardia rurale e micologica, Ispettore ambientale volontario, Ausiliare del traffico e della viabilità, Steward, Safety, etc, tramite specifici corsi di formazione e informazione e rilascio di apposito decreto prefettizio e/o riconoscimento rilasciato da enti giuridicamente preposti, nonché le qualifiche che si rendessero necessarie per il migliore espletamento delle attività statutarie. Il personale qualificato e autorizzato potrà avvalersi di tecnologie radio-infrarosso-gps-analogico e digitale o di altra tecnologia analoga, di droni, metal detector e apparecchiature elettroniche per la ricerca di cose, persone e animali.

Essi si distinguono:

a) **MEMBRI FONDATORI.** Essi sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo e non sono sostituibili.
b) **MEMBRI ONORATI.** Essi sono quelli nominati dal Consiglio Superiore Nazionale a seguito di particolari meriti connessi agli scopi statutari. Possono essere anche non aderenti all'Associazione.
c) **MEMBRI EFFETTIVI (RANGERS EFFETTIVI)** Sono quelli che aderiscono alle delegazioni territoriali dell'Associazione. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo direttivo, previo espletamento delle verifiche sui requisiti di ammissibilità,

comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.
La domanda di adesione va indirizzata al responsabile territoriale il quale, dopo l'ammissione, trasmetterà gli atti relativi alla Segreteria Nazionale per i successivi provvedimenti di competenza. I membri effettivi saranno operativi dopo la trasmissione del nulla osta da parte della Segreteria Nazionale. La domanda dovrà

- essere redatta indicando: Nome e Cognome del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e relativi recapiti telefonici;
- Espressa accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno;
- Espressa accettazione del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR che riscrive le regole per il trattamento dei dati
  personali, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari;

d) **MEMBRI SOSTENITORI.** Sono quelli che offrono un tangibile contributo all'Associazione.
ARTICOLO 10 - La qualifica di membro cessa per dimissioni, radiazione, decesso e per mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti. Il membro cessato decade automaticamente anche dalle eventuali cariche ricoperte in seno all'Associazione.
ARTICOLO 11 - L'associazione ha il seguente organigramma:

A. ASSEMBLEA NAZIONALE RANGERS EFFETTIVI (ANRE)

Organigramma statutario;

B. CONSIGLIO SUPERIORE NAZIONALE (CSN);
C. COLLEGIO DISCIPLINARE NAZIONALE (CDN);
D. L'ORGANO DI CONTROLLO, LADDOVE ELETTO
E. IL REVISORE DEI CONTI, LADDOVE ELETTO

Organigramma organizzativo;

F. DISTRETTO;
G. SEZIONE;
H. DELEGAZIONE;

Una carica statutaria è compatibile con una carica organizzativa e con una sola carica statutaria.
Una carica organizzativa è compatibile con una carica statutaria, ma incompatibile con altra carica organizzativa.

Art. 11.A) L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RANGERS EFFETTIVI (ANRE)

E' l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta dai membri effettivi che siano in regola con gli obblighi associativi e che siano iscritti nel libro degli associati. Deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
La convocazione deve essere inviata per lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
I membri effettivi che partecipano di persona all'assemblea hanno diritto di voto per sé e possono farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo Nazionale, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
L'ANRE elegge il Consiglio Superiore Nazionale. La presidenza della riunione dell'Assemblea viene tenuta dal Presidente in carica dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente e/o Consigliere più anziano. L'ANRE ratifica le decisioni del CSN dopo aver ascoltato ed esaminato le relazioni sia del Segretario Nazionale che del Tesoriere Nazionale.
Il membro di diritto che desideri proporre un argomento, deve farne richiesta scritta con lettera raccomandata al Segretario Nazionale affinché venga inserita nell'ordine del giorno della prima riunione dell'ANRE.
L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati
aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza

dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione. Essa delibera con la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1 voto) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso l'organizzazione acquisisca la personalità giuridica.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.
L'ANRE ha facoltà di delegare il Presidente Nazionale a compiere tutte le necessarie formalità per il deposito dello Statuto ai fini della registrazione e atti consequenziali;

Art. 11.B) IL CONSIGLIO SUPERIORE NAZIONALE (CSN)

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Superiore Nazionale di:

a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
b) deliberare la redazione e/o variazione delle norme del REGOLAMENTO INTERNO NAZIONALE (RIN).
c) convocare l'Assemblea degli associati;
d) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
e) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
f) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibile all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare
e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
g) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
h) deliberare se assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
i) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso entro il 30 settembre. Per il primo anno è stata definita nell'atto costitutivo.
j) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
k) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive
ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
l) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
m) nomina i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale e/o internazionale presso Federazioni, Associazioni, Comitati, Enti Pubblici e Privati.
n) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
o) esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria dell'Associazione,
nonché su tutti i suoi organi centrali e periferici.
p) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;

Il Consiglio Superiore Nazionale può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I componenti sono rieleggibili.

- **11.B.1)** Può essere eletto componente del CSN un membro effettivo che sia maggiorenne e che abbia proposto la propria candidatura con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Nazionale, con data del timbro postale precedente non meno di quindici giorni la data della riunione dell'ANRE; non ammessa nessun'altra forma di candidatura. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  Ciascun consigliere deve:
  - ✓ astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
  - ✓ dall'agire in conflitto di interessi;

  Verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto;
  Lo stesso risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione,
  degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e
  2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

- **11.B.2)** Per garantire la continuità dell'Associazione, il CSN sarà permanentemente composto anche da non più di tre membri fondatori, se validamente aggregati comunque il numero totale dei componenti del CSN deve essere non meno di sette e non più di nove. La votazione per la loro elezione deve essere eseguita a scrutinio segreto.
- **11.B.3)** Il Consiglio Superiore Nazionale si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
  La convocazione del CSN può essere richiesta dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale o da un responsabile territoriale con le stesse modalità sopra esposte, La convocazione del CSN può essere richiesta al Segretario Nazionale previa presentazione di un ordine del giorno e può essere decisa dopo che l'ordine del termine richiesto sia stato accettato per iscritto da almeno tre Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, laddove
  eletto.
- **11.B.4)** Il CSN regolarmente insediato elegge, tra i suoi membri, con la semplice maggioranza dei votanti, le seguenti cariche statutarie:
  A) PRESIDENTE NAZIONALE;
  B) VICE PRESIDENTE NAZIONALE;
  C) SEGRETARIO NAZIONALE;
  D) TESORIERE NAZIONALE.
  Ciascuno eletto dovrà accettare l'incarico per iscritto. In caso di dimissioni di un membro del CSN, la carica del dimissionario può essere assunta ad interim da uno degli altri Consiglieri.
  Il Consiglio Superiore Nazionale delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
  Le riunioni del Consiglio Superiore Nazionale possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video-conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

  Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
  Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Nazionale, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio
  I componenti il Consiglio Superiore Nazionale sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario;
  In caso di dimissioni da parte del 50% + uno dei componenti, il CSN decade e si deve procedere da parte dell'ANRE, alla elezione di un nuovo CSN. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.
  - **11.B.4.A) IL PRESIDENTE NAZIONALE** rappresenta legalmente l'Associazione, fa rispettare lo Statuto, presiede l'ANRE e dirige i lavori del CSN. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente non può avere altri incarichi nè statutari nè organizzativi. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In particolare
    - ✓ dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
    - ✓ è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
    - ✓ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
    - ✓ convoca e presiede le riunioni dell'ANRE;
    - ✓ sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
    - ✓ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  - **11.B.4.B) IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE** assiste il Presidente ed in caso di suo impedimento lo sostituisce con gli stessi poteri. Egli non può avere altri incarichi nè statutari nè organizzativi.
  - **11.B.4.C) IL SEGRETARIO NAZIONALE** assicura il funzionamento dell'Associazione, tiene i registri ufficiali, fa rispettare il Regolamento Interno Nazionale e rappresenta organizzativamente l'Associazione. E' suo compito sviluppare e gestire l'Associazione in tutti i suoi settori.
  - **11.B.4.D) IL TESORIERE NAZIONALE** deve tenere la situazione contabile controllando i registri ufficiali e deve stilare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Tesoriere Nazionale congiuntamente e/o disgiuntamente con il Segretario Nazionale ad ogni effetto di legge hanno la facoltà di aprire e chiudere conto correnti postali e bancari, emettere e incassare assegni di conto corrente, richiedere fidi, crediti e finanziamenti, leasing, in nome e per conto dell'Associazione, sottoscrivere effetti cambiari ed effettuare qualsiasi operazione di natura finanziaria

nell'interesse dell'Associazione.

11.C) IL COLLEGIO DISCIPLINARE NAZIONALE (CND) viene istituito dal CSN. Esso è composto dal Presidente Nazionale che dirige i lavori allorché il CDN si riunisce, dal Segretario Nazionale, da tre Rangers effettivi e dal responsabile del DISTRETTO e della SEZIONE o DELEGAZIONE di appartenenza del Ranger oggetto di procedimento disciplinare. Le comminazioni disciplinari, vengono comunicate per iscritto all'interessato e sono le seguenti:

- RICHIAMO (due richiami equivalgono ad un rimprovero);
- RIMPROVERO (due rimproveri equivalgono ad un'ammonizione);
- AMMONIZIONE (due ammonizioni equivalgono ad una sospensione);
- SOSPENSIONE (al momento della seconda sospensione viene comminata la radiazione);
- RADIAZIONE;

11.D) L'ORGANO DI CONTROLLO. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, in mancanza di essi, qualora lo si ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Superiore Nazionale e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.E) REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o qualora sia ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

11.F) IL DISTRETTO (ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO) raccoglie territorialmente la Regione nella quale è costituito. È composto da Delegazioni e/o Sezioni eventualmente istituite. Al momento in cui il Distretto conterà non meno di 100 Rangers tra aggregati ed effettivi, potrà essere attivato l'ARRE (ASSEMBLEA REGIONALE DEI RANGERS EFFETTIVI).

11.F.1) L'ARRE. E' l'organo sovrano nel Distretto.

Essa è composta dai membri effettivi che siano in regola con gli obblighi associativi e che siano iscritti nel libro degli associati. Deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo Regionale ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Capo Distretto e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

La convocazione deve essere inviata per lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. I membri effettivi che partecipano di persona all'assemblea hanno diritto di voto per sé e possono farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che il Distretto abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese. Nei casi ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo Regionale, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

d) che sia consentito alla Presidenza dell'assemblea (Capo Distretto) l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
e) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
f) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. L'ARRE elegge il Comitato Direttivo Regionale. La presidenza della riunione dell'Assemblea viene tenuta dal Capo Distretto in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano. L'ARRE ratifica le decisioni del CDR dopo aver ascoltato ed esaminato le relazioni sia del Segretario Regionale che del Tesoriere Regionale. Il membro di diritto che desideri proporre un argomento, deve farne richiesta scritta con lettera raccomandata al Segretario Regionale affinché venga inserita nell'ordine del giorno della prima riunione dell'ARRE.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
Essa elegge il Comitato Direttivo Regionale (CDR) costituito da 3, 6 o 9 Rangers Effettivi a seconda che il totale dei Rangers iscritti siano rispettivamente da 101 a 130, da 131 a 160, da 161 in poi. Per migliorare l'operatività dei Distretto è ammesso inserire, nel CDR, con l'approvazione dei 2/3 dei presenti all'ARRE, 1 membro non Ranger sul totale di 3, 2 membri non Rangers sul totale di 6 e 3 membri non Rangers sul totale di 9 componenti il CDR. La seconda convocazione si deve tenere entro le 48 ore successive alla prima convocazione. In assemblea, dal Segretario deve essere esibita una scheda che riporti il nome dei Ranger, il suo numero di matricola, il giorno, l'ora e l'esito dell'avviso effettuato; tale scheda deve essere messa agli atti. Accertata dal Segretario la presenza dei Rangers, il Capo Distretto in carica assume la Presidenza dell'Assemblea e dà inizio alla discussione dell'Ordine dei Giorno prestabilito e riferito dal Segretario nella comunicazione ad ogni singolo Ranger.

11.F.2) COMITATO DIRETTIVO REGIONALE - CDR. Può essere eletto componente del CDR un membro effettivo che sia maggiorenne e che abbia proposto la propria candidatura con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Regionale, o comunque, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con data del timbro postale precedente non meno di quindici giorni la data della riunione dell'ARRE; non ammessa nessun'altra forma di candidatura. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I componenti sono rieleggibili.
Ciascun consigliere deve:

- ✓ astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività;
- ✓ dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto;

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
La convocazione del CDR può essere richiesta dal Capo Distretto, dal Segretario Regionale, o da un responsabile territoriale con le stesse modalità sopra esposte. Alle riunioni del Comitato Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, laddove eletto, con le modalità previste al punto 11.D) del presente statuto.
Il Segretario Regionale provvederà a raccogliere gli atti, la documentazione delle votazioni ed a redigere il verbale che, controfirmato dal Presidente dell'ARRE, verrà inviato in fotocopia alla Segreteria Nazionale. Il CDR deve riunirsi appena eletto per provvedere alla attribuzione degli incarichi scaduti.
Il Comitato Direttivo Regionale delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Capo Distretto che assume la presidenza dell'assemblea. Il CDR insediato; solo con voto unanime può revocare gli incarichi precedentemente affidati e non ancora scaduti. In caso di dimissioni di un membro del CSN, la carica del dimissionario può essere assunta ad interim da uno degli altri Consiglieri.
In caso di dimissioni da parte del 50% + uno dei componenti, il CDR decade e si deve procedere da parte dell'ARRE, alla elezione di un nuovo CDR. In tal caso il Segretario Regionale, su invito del Segretario Nazionale indirà nuove elezioni dopo aver convocato l'ARRE.
Spetta al Comitato Direttivo Regionale di:

a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
b) convocare l'Assemblea degli associati;
c) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
d) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
e) deliberare se assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
f) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
g) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
h) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
i) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;

11.F.3) IL CAPO DISTRETTO (CDST). È un Ranger Effettivo e viene eletto dal Comitato Direttivo Regionale regolarmente insediato. L'elezione dovrà essere riportata in un verbale redatto da un segretario all'uopo nominato e trasmesso in copia alla Segreteria Nazionale. Le modalità dell'elezione di cui al punto precedente possono venire contestate nel termine di 10 gg. con lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria Nazionale, unicamente da uno o più componenti il CDR stesso. Superato tale termine, si considera sanato qualsiasi vizio di forma o di sostanza. Il Capo Distretto viene nominato dal Segretario Nazionale. Se accetta la carica sostituisce a tutti gli effetti il precedente Capo Distretto, resta in carica per 36 mesi e finché non viene eletto il nuovo Capo Distretto. La carica di Capo Distretto è

incompatibile con qualsiasi altra carica organizzativa, ma non con cariche statutarie. Il Capo Distretto nomina il Segretario ed il Tesoriere Regionale. Il Capo Distretto ha il compito di rappresentanza dell'Associazione per la Regione di competenza e quindi può stabilire rapporti con tutti gli organi pubblici e privati a questo livello. Ogni tipo di accordo deve essere formalizzato per iscritto.

11.G) LA SEZIONE raccoglie territorialmente la Provincia nella quale è costituita.

Deve essere composta da un minimo di 50 Rangers Effettivi distribuiti in almeno tre Delegazioni. La Sezione dipende dal Distretto, dal RCRG, oppure direttamente dalla Segreteria Nazionale.

- **11.G.1) L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI RANGERS EFFETTIVI (APRE).**

  È l'organo sovrano della Sezione.

  Essa è composta dai membri effettivi che siano in regola con gli obblighi associativi e che siano iscritti nel libro degli associati. Deve riunirsi almeno una volta l'anno,

  entro 120 (centoventi). Elegge al proprio interno il Capo Sezione.

  E' convocata dal Capo Sezione in carica o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità purché ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

  I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea

  è redatto il verbale, sottoscritto dal Capo Sezione e dal verbalizzante con funzioni

  di segretario, all'uopo nominato, e conservato presso la sede dell'organizzazione.

  La convocazione deve essere inviata per lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

  I membri effettivi che partecipano di persona all'assemblea hanno diritto di voto per sé e possono farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che la Sezione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese. Nei casi ritenuti opportuni, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  - ✓ che sia consentito alla Presidenza dell'assemblea (Capo Sezione) l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - ✓ che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - ✓ che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

  Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

  La presidenza della riunione dell'Assemblea viene tenuta dal Capo Sezione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

  Il membro di diritto che desideri proporre un argomento, deve farne richiesta scritta con lettera raccomandata o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, affinché venga inserita nell'ordine del giorno della prima riunione dell'APRE.

  L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione si deve tenere entro le 48 ore successive alla prima convocazione.

  L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

  In assemblea, dal segretario verbalizzante deve essere esibita una scheda che riporti il nome del ranger, il suo numero di matricola, il giorno, l'ora e l'esito dell'avviso effettuato; tale scheda deve essere messa agli atti. Accertata dal segretario la presenza dei Rangers, il Capo Sezione in carica assume la Presidenza dell'Assemblea e dà inizio alla discussione dell'Ordine dei Giorno prestabilito e riferito dal Segretario nella comunicazione ad ogni singolo Ranger.

- **11.G.2) <u>IL CAPO SEZIONE</u>** è un Ranger Effettivo che viene eletto dall'APRE in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Se non si raggiunge il quorum, in seconda convocazione (da tenersi entro gli otto giorni successivi alla prima), viene eletto chi ha ottenuto almeno un minimo di voti pari ai 2/10 dei presenti dell'assemblea. Qualora il candidato non abbia ottenuto il minimo dei voti necessari, il Segretario Nazionale, anche su proposta dei CDST/RCRG, nominerà un Capo Sezione pro-tempore. Ogni contestazione può avvenire nel termine di 10 giorni dalla data dell'assemblea e deve essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata al Segretario Nazionale. Egli è validamente insediato dopo aver ottenuto la nomina dal Segretario Nazionale e sostituisce a pieno titolo quello nominato pro-tempore. Il CSZN rimane in carica per 36 mesi e comunque finché non viene nominato quello nuovo. Il Capo Sezione può essere nominato pro-tempore dal Segretario Nazionale in una provincia non ancora organizzata.

  Poiché è il solo responsabile della Sezione, risponde personalmente in solido di tutti gli impegni presi sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

  E' membro di diritto del Comitato Direttivo Regionale (CDR).

  Il Capo Sezione invierà periodicamente copia del organigramma provinciale aggiornato al Distretto di competenza. Resta comunque inteso che di tutto quanto avviene nell'ambito provinciale, l'unico referente è il Capo Sezione che nomina i responsabili di competenza ed al quale, in ogni caso, si deve far capo. Ogni CDLG della Sezione, per gravi motivi riguardanti l'operato dei Capo

Sezione, può inviare un dettagliato rapporto scritto alla Segreteria Nazionale, senza però essere esonerato dall'ottemperare alle disposizioni del suo Capo Sezione fino a conclusione della vertenza.

11.H) LA DELEGAZIONE è la più alla espressione dell'Associazione e territorialmente agisce nella massima autonomia.

Nell'ambito del territorio di una Sezione si ravviserà l'esigenza di costituire la Delegazione allorché in un Comune gli iscritti siano non meno di 7 domiciliati nel Comune o nella sua Provincia. In via ordinaria la Delegazione fa capo alla Sezione. Ogni Delegazione svolgerà prevalentemente una o più attività contenute nel presente Statuto secondo le necessità dettate dai territori dove esse operano. Elegge al proprio interno il Capo Delegazione e un Direttivo. Il Direttivo appena eletto provvederà all'attribuzione degli incarichi.

Non può essere nominato membro del Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I componenti sono rieleggibili.

Ciascun membro del Direttivo deve:

- ✓ astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività;
- ✓ dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto;

Il Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante lettera o mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o comunque a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Nei casi di indifferibile urgenza

può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

La convocazione del Direttivo può essere richiesta dal Capo Delegazione, dal Segretario o dal membro più anziano. Alle riunioni del Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, laddove eletto, con le modalità previste al punto 11.D) del presente statuto.

Il Segretario provvederà a redigere il verbale controfirmato dal Presidente (Capo Delegazione), a raccogliere gli atti, la documentazione delle votazioni ed inviare il tutto in fotocopia alla Segreteria Nazionale.

Il Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Capo Delegazione che assume la presidenza dell'assemblea. Il Direttivo insediato, solo con voto unanime può revocare gli incarichi precedentemente affidati e non ancora scaduti. In caso di dimissioni di un membro del Direttivo, la carica del dimissionario può essere assunta ad interim da uno degli altri Consiglieri.

In caso di dimissioni da parte del 50% + uno dei componenti, il Direttivo decade e si deve procedere da parte dell'Assemblea degli iscritti, alla elezione di un nuovo Direttivo.

Spetta al Direttivo:

1) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
2) convocare l'Assemblea degli associati;
3) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; .
4) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
5) deliberare se assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
6) sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
7) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
8) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
9) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;

La delegazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ✓ il libro degli associati;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- ✓ il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

– **11.h.1) IL CAPO DELEGAZIONE** è il responsabile della Delegazione.

E' eletto in seno agli iscritti ed è nominato dal Segretario Nazionale anche su proposta del Capo Sezione purché non risultino addebiti sui propri certificati dei Carichi Pendenti sia alla Procura che Pretura. Egli rimane in carica per dodici mesi e comunque fino a revoca scritta o dimissioni.

Poiché è il solo responsabile della Delegazione, risponde personalmente in solido di tutti gli impegni presi sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.

Le funzioni dei Capo Delegazione sono:

a) provvedere all'aggregazione di un associato, con le modalità previste all'art. 9 lett. c) del presente Statuto, controfirmando la domanda ed accertarsi che la
PRATICA SIA COMPLETA prima di inviarla alla Segreteria Nazionale;
b) inviare periodicamente copia dell'organigramma aggiornato alla Sezione di appartenenza;
c) intrattenere rapporti con le autorità comunali in cui ha sede e con eventuali altri Enti o Associazioni a carattere ecologico e/o di protezione civile;
d) effettuare servizi secondo lo spirito dell'Associazione anche fuori dal proprio territorio a condizione che colà non operino altre Delegazioni e con il permesso scritto del Capo Sezione, in sua assenza, degli organi superiori, previo accordo
scritto con i responsabili degli Enti locali degli altri territori;
e) predisporre e firmare gli ordini di servizio nonché di ricevere i rapporti di servizio dai relativi responsabili;
f) attuare tutte quelle iniziative per rendere efficace l'attività dell'Associazione;
g) cercare di ottenere finanziamenti per il rimborso delle spese, dagli organismi locali;
h) assumere in via ordinaria i servizi che potrà assolvere agevolmente con i Rangers della Delegazione; per i servizi che richiedono un impegno maggiore di uomini e mezzi deve richiederne l'assegnazione al suo Capo Sezione o, in sua assenza, agli organi superiori;
i) non può stabilire sanzioni disciplinari oltre al "rimprovero", in tal caso deve darne immediata comunicazione al Capo Sezione o in sua assenza agli organi superiori;
i) gestisce i contributi e redige un rendiconto che invierà bimestralmente al Tesoriere Nazionale;
j) a completamento di ogni servizio di una certa importanza, a sua discrezione, invia al Segretario Nazionale tutto il materiale fotografico e possibilmente una
relazione evidenziando la località, il giorno e l'attività svolta;
k) partecipa ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal CSN o preposti;

Tutti i rapporti tra il Comune, Enti, Associazioni e Delegazioni devono essere formalizzati per lettera, specie per quanto riguarda l'assegnazione di servizi da assolvere con le modalità ed i criteri di attuazione.

Il Capo Delegazione non può contattare o accordarsi con organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale, se non preventivamente autorizzato. In caso di deterioramento dei rapporti con gli Organi istituzionali esistenti nel proprio territorio, il Capo Delegazione, prima di prendere qualsiasi iniziativa, deve consultare il Capo Sezione o in sua assenza gli organi superiori.

ARTICOLO 12 - Le prestazioni dei membri degli organi direttivi, nonché di ogni aggregato indipendentemente dalla qualifica, **sono a titolo gratuito.** E' di tutta evidenza che l'associazione, attraverso i propri aggregati di ogni ordine e grado, non persegue fini di lucro, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

ARTICOLO 13 (Dimissioni) - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Responsabile Territoriale competente che provvederà ad inoltrarle entro quindici giorni al Segretario Nazionale.

ARTICOLO 14 (Radiazione) - La radiazione può avvenire solo dopo la decisione del Collegio Disciplinare Nazionale; essa può scaturire anche da:

a) Infrazioni di immagine, onore e pregiudizio nei confronti dell'Associazione;
b) La mancata osservanza dello statuto e dal Regolamento Interno Nazionale;
c) Abuso di potere

ARTICOLO 15 - Il membro che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso e deve restituire ogni documento che abbia comprovato il legame con l'Associazione verso terzi.

ARTICOLO 16 - Ogni Ranger deve essere coperto a norma di legge da polizza RCT e da polizza infortuni e malattie stipulate con compagnia di assicurazioni in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 17 - L'Associazione può aderire a tutte le Federazioni, Associazioni che perseguano finalità similari alla sua, Comitati sportivi e non sportivi, nazionali ed internazionali, con delibera del CSN che provvederà a nominare i rappresentanti dell'Associazione;

ARTICOLO 18 (Rete associativa) - L'organizzazione, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 117/2017, qualora possegga i requisiti previsti dalla norma in materia in vigore assumerà la qualifica di Rete associativa, provvedendo gli amministratori all'iscrizione anche nella sezione e) del Registro unico nazionale del terzo settore, applicandosi le disposizioni recate dall'art. 41 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 (Organismo di mediazione) - Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili;
b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione, a ogni livello, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21 - L'associazione, non avente scopo di lucro, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote sociali;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 22 - L'attività sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23 (Bilancio) - L'Associazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo annuale sulla scorta delle risultanze. Il bilancio deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Il consiglio Direttivo di ogni ordine e grado deve redigere il bilancio che dovrà deve essere sottoposto all'assemblea degli associati per l'approvazione entro il centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, a cura del Consiglio Direttivo. I registri sono conservati nella sede. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24 (Bilancio sociale) - E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del
Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 25 (Potere di rappresentanza) - Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dei Direttivi di ogni ordine e grado è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 26 - L'associazione risponde solo degli impegni contratti dalla stessa attraverso il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i Responsabili Territoriali regolarmente eletti e nominati con mandato a firma del Presidente o del Segretario Nazionale. Nessun altro membro, anche se facente parte del CSN, può assumere impegni per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 27 - Lo scioglimento dell'Associazione avverrà secondo i dettami previsti dall'art. 21 del Codice Civile. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore o analogo settore, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. In nessun caso i membri dell'associazione potranno essere beneficiari di alcun bene, ad esclusione del recupero di apporti personali documentati preventivamente alla decisione di scioglimento.

ARTICOLO 28 - Lo statuto dovrà essere trascritto nei libri sociali, così come ogni modifica dello stesso.

ARTICOLO 29 - Le Delegazioni, le Sezioni e i Distretti già costituiti in seno all'Associazione Rangers International O.d.V., alla data di entrata in vigore del presente Statuto, provvederanno ad adeguare il proprio atto costitutivo secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale e si intendono regolarmente istituiti. La denominazione di ciascuno di essi dovrà contenere l'indicazione di Organizzazione di volontariato (Odv).

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto manterranno tale funzione fino alla regolare scadenza stabilita dal vigente Statuto con decorrenza dalla data della loro elezione.

Ogni struttura organizzativa e statutaria costituita in seno all'Associazione Rangers International O.d.V dovrà dotarsi, obbligatoriamente, dei seguenti libri sociali e registri:

1) Libro degli associati;
2) Libro delle adunanze e delle delibazioni dell'assemblea;
3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
5) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
6) Registro dei volontari

ARTICOLO 30 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Ai fini fiscali si richiede la registrazione in esenzione dall'imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. dell'art. 82 del codice del terzo settore e successive modiche ed integrazioni

ARTICOLO 31 – L' emblema dell'associazione è raffigurato da un'aquila di colore oro con le ali spiegate sovrastata da una stella a sette punte, anch'essa di color oro; detta aquila poggia su un globo di colore bianco dove sono raffigurati i meridiani e i paralleli ed un abete di colore verde. Lo stemma poggia infine su due rami simmetrici di alloro sempre di colore verde.
Pertanto l'emblema sta per:

"RANGERS INTERNATIONAL O.d.V."
"UBI NECESSE ADSUM"

Detto emblema è raffigurato nell'allegato "A"
Foti Annunziato

x

ALLEGATO A)